

1235



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO IX

23 LUG. 2019

Roma,

Prot. Nr. 185603/2019
Rif. Prot. Entrata Nr. 185209/2019
Allegati:
Risposta a Nota: MAE01246222019-07-11

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.S. n. 1140. Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007". RT aggiornata

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione del Senato della Repubblica il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal MAECI in relazione alle osservazioni della Commissione Bilancio, si restituisce la relazione tecnica aggiornata del provvedimento in esame, che si verifica positivamente a condizione che l'articolo 3 del testo del disegno di legge sia modificato nei seguenti termini:


Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato




RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria	MIUR	€ 15.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede di offrire annualmente 2 soggiorni di ricerca di 8 giorni, per un importo forfettario di € 960 ciascuno (*) (**)	MAECI	€ 1.920
Si prevede che l'Italia possa inviare in Mozambico 2 docenti o ricercatori universitari: 2 biglietti A/R Roma/Maputo (€ 1.500 x 2 pp) (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 1.920
	MIUR	€ 15.000
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, in linea con la prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso gli istituti d'istruzione superiore mediante l'attivazione di cattedre di italiano	MAECI	€ 5.000
Per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria locali attraverso l'attivazione di cattedre e lettorati	MAECI	€ 2.000
	MAECI	€ 7.000

Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per incentivare la cooperazione tra le istituzioni archivistiche attraverso lo scambio di archivisti inviati in missioni di studio, scambio di materiale e banche dati, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 10 giorni, per un importo forfettariamente quantificato in € 1.200 (*) (**)	MIBAC	€ 1.200
L'Italia può inviare in Mozambico 1 archivista italiano: 1 biglietto A/R A/R Roma-Maputo x € 1.500 (*)	MIBAC	€ 1.500
Spese per libri e riproduzioni	MIBAC	€ 200
TOTALE	MIBAC	€ 1.400
	MIBAC	€ 1.500

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

La costituzione e l'attività di istituti di cultura ed associazioni che promuovano attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente resta subordinata alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di fondi disponibili. Dall'articolo, quindi, non discendono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione nel campo dell'istruzione, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a 4 esperti del Mozambico, per un importo forfettariamente quantificato in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MIUR	€ 3.840
L'Italia può inviare in Mozambico 2 esperti: 1 biglietto A/R non rimborsabile Roma-Maputo x € 1500 (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MIUR	€ 3.840
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Erogazione di borse di studio a studenti, specialisti e laureati mozambicani per 24 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario)	MAECI	€ 19.680
TOTALE	MAECI	€ 19.680

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione in campo editoriale e promozione del libro italiano	MAECI	€ 500
Partecipazione a mostre e fiere del libro	MAECI	€ 1.000
TOTALE	MAECI	€ 1.500

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 40.000
Per incentivare la cooperazione nel settore cinematografico	MIBAC	€ 10.000
Per sviluppare la cooperazione nel settore cinematografico e audiovisivo, in particolare attraverso lo scambio di visite di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi, si prevede di inviare in Mozambico una delegazione di 4 dirigenti italiani del MIBAC per 4 giorni: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Maputo): € 6.000 - Pernottamento (€120 x 3 gg x 4 pp) € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MIBAC	€ 8.400
TOTALE	MAECI	€ 40.000
	MIBAC	€ 10.000
	MIBAC	€ 8.400

Art. 12

L'articolo 12 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Art. 13 e 18

Gli articoli 13 e 18 non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di conservazione e valorizzazione delle opere d'arte, nonché di prevenzione e contrasto al traffico illecito delle stesse, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 14

Gli impegni di cui all'art. 14 troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto non ne derivano oneri.

Art. 15

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Artt. 16 e 17

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 30 giorni a 6 docenti o ricercatori del Mozambico, per un importo forfettariamente quantificato in € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Mozambico 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma-Maputo x € 1500 (*)	MAECI	€ 9.000
Promozione dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse anche attraverso la realizzazione di studi e progetti comuni e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali	MIUR	€ 30.000
Contributi per sostenere attività di ricerca nei settori scientifico e tecnologico di reciproco interesse	MAECI	€ 30.000
TOTALE	MAECI	€ 37.800
	MAECI	€ 9.000
	MIUR	€ 30.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 20

Gli impegni di cui all'art. 20 troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto non ne derivano oneri.

Art. 21

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà ogni anno alternativamente in Italia e in Mozambico e che verrà preceduta dalla riunione di una Commissione a livello di tecnici. Nell'ipotesi che la prima riunione delle due Commissioni si svolga a Maputo nel corso del 2019, essa comporterà l'invio in missione a Maputo di un totale di 4 funzionari di livello dirigenziale (2 per la Commissione Mista e 2 per la Commissione tecnica), di cui 2 del MAECI e 2 del MIUR, per 2 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Maputo): € 6.000 - Pernottamento (€120 x 1 gg x 4 pp): € 480 - Spese di vitto (€ 60 x 2 gg x 4 pp): € 480	MAECI	€ 3.480
	MIUR	€ 3.480

Artt. 23 e 24

Dagli articoli 23 e 24 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Anno	2019	2020	2021
Art. 3	19.920	19.920	19.920
Art. 4	7.000	7.000	7.000
Art. 5	2.900	2.900	2.900
Art. 7	/	/	/
Art. 8	6.840	6.840	6.840
Art. 9	19.680	19.680	19.680
Art. 10	1.500	1.500	1.500
Art. 11	58.400	58.400	58.400
Art. 12	/	/	/
Art. 13 e 18	/	/	/
Art. 14	/	/	/
Art. 15	/	/	/
Art. 16 e 17	76.800	76.800	76.800
Art. 20	/	/	/
Art. 21	6.960	/	6.960
TOTALE	200.000	193.040	200.000

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo è pari a € 200.000 per l'anno 2019, a € 193.040 per l'anno 2020 e a € 200.000 a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	120.380	116.900	120.380
MIUR	58.320	54.840	58.320
MIBAC	21.300	21.300	21.300
TOTALI	200.000	193.040	200.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, ha avuto esito

POSITIVO
 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Firma]

23 LUG 2019

La relazione tecnico-finanziaria è positivamente verificata a condizione che l'articolo 3 del testo del disegno di legge sia modificato nei seguenti termini 3:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Firma]

